



L'ANALISI DEL COMMA 5 DELL'ART. 30 DEL DL 185/2008 (ANTICRISI) : UNA PRIMA INFORMATIVA

a cura del dott. Sergio Ricci

Servizio Infocontinua di CSVnet

Il comma 5 dell'art. 30 del DL 185/2008 del 29 novembre 2008, n. 185 detta nuove disposizioni per le associazioni e le organizzazioni di volontariato, anche se in un articolo rivolto genericamente a tutti gli enti associativi¹.

E' necessario procedere per capisaldi e per punti in merito ad una informativa di tale comma in quanto una lettura poco approfondita potrebbe presentare delle considerazioni insidiose. Si presenta di seguito tale iniziale informativa, partendo da una lettura analitica del comma e esponendo di seguito alcune considerazioni.

La lettura analitica del comma 5 Lo status fiscale di Onlus di diritto di cui all'art. 10 comma 8 del Decreto legislativo 460/97 si applica alle ODV di cui alla legge 266/91 che non svolgono altre attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal DM 25-5-95 e che trasmettono una precisa dichiarazione fiscale telematica (ancora da individuare da parte dell'Agenzia delle Entrate) in cui vengono rilevate le quote, i corrispettivi ed i contributi che godono dell'attuale

¹ **"Art. 30 DL 185/2008 Controlli sui circoli privati**

1. I corrispettivi, le quote e i contributi di cui all'articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 non sono imponibili a condizione che gli enti associativi siano in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e che trasmettano per via telematica all'Agenzia delle entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante un apposito modello da approvare entro il 31 gennaio 2009 con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

2. Con il medesimo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i tempi e le modalità di trasmissione del modello di cui al comma 1, anche da parte delle associazioni già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le modalità di comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate dell'esclusione dai benefici fiscali in mancanza dei presupposti previsti dalla vigente normativa.

3. L'onere della trasmissione di cui al comma 1 è assolto anche dalle società sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

4. L'articolo 7 del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, è soppresso.

5. La disposizione di cui all'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, si applica alle associazioni e alle altre organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con decreto interministeriale 25 maggio 1995 e che trasmettono i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali ai sensi del comma 1."

regime di esenzione fiscale sia ai fini delle imposte dirette che delle imposte indirette. Si fa notare la congiunzione “e”, vale a dire che le condizioni appena esposte devono essere ambedue rispettate per continuare a godere dello status di diritto (cioè tutte le odv iscritte ex legge 266 devono sia non svolgere attività commerciali continuative sia inviare un'apposita dichiarazione telematica con l'esposizione di alcuni dati fiscali rilevanti per l'agevolazione).

Espresso il contenuto del comma si elaborano alcune prime considerazioni :

- 1) Innanzitutto, non vi è formalmente una messa in discussione di qualche punto della legge 266/91 e del regime di legislazione speciale della legge sul volontariato ma piuttosto è messo “in discussione” il decreto 460/97 (sulle Onlus) in quanto è prevista una precisa potenziale “interpretazione modificativa” dell'articolo 10 comma 8 del 460/97, quindi è necessario comprendere che in linea con lo status dell'avanzamento del decreto (vedere anche l'articolo 29 in merito alle agevolazioni fiscali per le imprese ed i cittadini) viene fissata una precisa limitazione in merito alle potenziali agevolazioni di natura fiscale in questo punto. Vale a dire non si mette in discussione lo status o l'iscrizione dell'associazione di volontariato e la legge 266 (e conseguenti legislazioni regionali e registri connessi), si mette in discussione se la stessa ODV può assumere o meno lo status di Onlus di diritto e quindi il conseguente regime fiscale di favore
- 2) La considerazione sopra effettuata può estendersi anche ad aspetti non strettamente di agevolazione tributaria ad esempio il 5 per mille legato allo status di onlus di diritto (potrebbe non essere vero in quanto il 5 per mille recita: (art 63-bis, c 1, lett a: “sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale”).
- 3) Viene fornita inoltre “paradossalmente” una norma interpretativa della legge 266/91 e del DM del 1995 che si attendeva da tempo (in un comma relativo ai “controlli sui circoli privati”!!!) fissando che la norma fiscale sulle Onlus di diritto innanzitutto non può essere estesa alle ODV che svolgono attività commerciali non marginali. Per cui ne discende di conseguenza che le ODV per non perdere lo status agevolato fiscale di “Onlus di diritto” non devono avere partita iva (indicatore per definizione della commercialità

continuativa) ponendo su questo una linea di demarcazione definitiva in merito alle attività commerciali effettuabili dalle ODV. Ne discende "ipso facto" che le Odv che hanno partita Iva e che svolgono attività commerciali potrebbero essere considerate non più "onlus di diritto" in base a tale comma.

- 4) Inoltre, anche se la ODV svolge esclusivamente attività istituzionali e commerciali marginali (e quindi non commerciali in regime d'imposizione ires ed iva) è tenuta in ogni caso a trasmettere la dichiarazione telematica in cui devono essere evidenziate le quote e i contributi in esenzione d'imposta (e quindi anche le convenzioni ex legge 266). Tale adempimento però graverebbe come spada di Damocle su TUTTE le ODV ISCRITTE e come condizione di esclusione in caso di inadempienza dallo status di "onlus di diritto". Quindi la presenza di un obbligatorio nuovo adempimento fiscale in TELEMATICO (quindi con gli oneri degli intermediari) esteso ad una platea che è composta anche di piccoli enti su base volontaria.
- 5) Un'altra riflessione. Come mai un comma 5 che va a toccare nella categoria delle "onlus di diritto" dell'art. 10 del .Lvo 460/97 solo le ODV , escludendo ad esempio le ONG o le APS (anche parziali) che pure godono dello stesso status ? Non parliamo anche delle cooperativa sociali perché comunque dichiarano in bilancio anche i contributi esenti da imposta e quindi il rilievo per loro non è pertinente a mio avviso.
- 6) La natura sull'attività svolta dalle ODV in un comma che titola " controlli sui circoli privati". Le ODV non sono circoli privati (se non in una natura strettamente giuridica di enti privati) , e sono ben lontani anche per inquadramento di legge (oltre che per attività svolta) dalla natura privatistica ad esempio di un circolo privato (che legittimamente deve esistere e che ne ha tutto il diritto nel rispetto delle norme tributarie che già esistono), in quanto è palese (sia in termini di ricaduta sociale che economica) delle attività di "natura pubblica" da loro svolte.